REPUBBLICA ITALIANA

Regione siciliana
Assessorato regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale
C.F. 80012000826 – P.I. 02711070827

L'ASSESSORE

CIRCOLARE N. 1 DEL 15 maggio 2013

OGGETTO: atto di indirizzo applicativo per l'aggiornamento dell'Albo degli operatori della formazione professionale siciliana.

Al Dirigente Generale del
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale

Agli enti gestori di attività formative professionali

Ai dipendenti degli enti di formazione professionale

LORO SEDI

L'articolo 14 della l.r. 24/1976 istituisce presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione l'Albo regionale in materia di formazione professionale.

Con le successive leggi regionali di riforma della pubblica amministrazione regionale (da ultimo la l.r. 19/2008 attuata con DPReg. 12/2009) le attribuzioni in materia di formazione sono state allocate presso l'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale.

Con decreto assessoriale del 14 marzo 1986 (GURS 19 aprile 1986, n. 17), successivamente modificato con D.A. del 3 giugno 1986 (GURS 7 giugno 1986, n. 30), in attuazione del citato art. 14 della l.r. 24/1976, sono state fissate le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale, secondo le determinazioni adottate dalla Commissione regionale per la formazione professionale ai sensi dell'art. 15 della l.r. 24/1976.

Con decreto assessoriale n. 943/87/13° del 14 ottobre 1987 pubblicato in GURS n. 30 del 24 ottobre 1987 è stato pubblicato l' "Albo degli operatori della formazione professionale in servizio presso gli enti convenzionati alla data del 31 marzo 1986".

Con successivi decreti assessoriali (n. 1564/92/2° F.P. del 12 dicembre 1992 pubblicato in GURS n. 60 del 24 dicembre 1992; D.A. dell'8 febbraio 1997 pubblicato in S.O. GURS n. 10 dell'1 marzo 1997) si è provveduto all'aggiornamento dell'albo in relazione al personale in servizio fino alla data del 30 settembre 1995.

Con decreto assessoriale del 16 ottobre 1997 (GURS dell'8 novembre 1997, n. 61) sono stati sostituiti i decreti assessoriali del 14 marzo e del 3 giugno 1986, si è istituito l'Albo del personale in servizio a tempo indeterminato docente e non docente dei corsi di formazione, e sono stati stabiliti i relativi criteri per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta.

In particolare, l'Albo è strutturato secondo le classificazioni seguenti.

A/1) Personale docente, a sua volta distinto in tre sottocategorie:

- gruppo 1° - personale docente di materie umanistiche e di cultura generale;
- gruppo 2° - personale docente di materie scientifiche e tecnologiche;
- gruppo 3° - personale docente di materie operative-pratiche;

A/2) *Personale non docente, suddiviso in cinque sottocategorie:*

- gruppo 1° - ausiliario servizi generali;
- gruppo 2° - operatore ausiliario/tecnico/amministrativo;
- gruppo 3° - collaboratore amministrativo;
- gruppo 4° - responsabile dei servizi di segreteria;
- gruppo 5° - direttori;

A/3) *Personale - Insegnante di sostegno per soggetti handicappati.*

Per l'iscrizione all'albo l'articolo 3 prevede, sia per i docenti, sia per i non docenti, il possesso di specifici requisiti professionali differenziati in base ai settori e ai gruppi di interesse. L'albo per ciascun operatore deve in particolare riportare le seguenti indicazioni: a) numero di matricola; b) cognome e nome; c) luogo e data di nascita; d) residenza; e) titolo di studio; f) eventuali specializzazioni o classificazioni professionali; g) corsi di aggiornamento frequentati; h) ente di appartenenza; i) data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; l) precedenti esperienze professionali e lavorative.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 4 ottobre 2010 viene recepito l'Accordo programmatico sulla formazione professionale del 29 settembre 2009 concernente le "Linee guida per l'implementazione dell'offerta formativa" stipulato tra il Presidente della Regione, l'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale ed i Sindacati confederati; l'intesa tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali "Linee guida per la formazione 2010" del 17 febbraio 2010; l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, c. 2, del d.lgs 226/2005.

In particolare, la deliberazione di Giunta 350/2010 (punto 2) prevede l'istituzione di un Albo nel quale confluiranno tutti i dipendenti degli Enti di formazione professionale impegnati nelle tre filiere del PROF, dell'OIF e dei Servizi formativi, con contratto a tempo indeterminato, assunti entro il 31 dicembre 2008, con il mantenimento del vincolo giuridico con l'ente di appartenenza.

La superiore deliberazione viene attuata con decreto assessoriale 5074 del 22 dicembre 2010, il quale istituisce (art. 1) l' "Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della Formazione professionale", comprendente tutto il personale formatore e tecnico-amministrativo, appartenente alla filiera della Formazione Professionale della Regione Siciliana assunto entro il 31/12/2008, con contratto a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 24/1976, rimodulandone, al contempo, i criteri di tenuta e gestione.

Il D.A. 5074/2010 istituisce dunque non un nuovo Albo degli operatori della formazione professionale ma un "Elenco ad esaurimento" utilizzato esclusivamente per finalità premiali previste dal c.d. Avviso 20, i cui effetti dovranno intendersi cessati, con efficacia *ex nunc* (non retroattivamente), a partire dalla pubblicazione in GURS dell'Albo aggiornato.

Considerata la necessità di reintrodurre uno strumento previsto dalla legge a garanzia degli operatori della formazione professionale e della salvaguardia dei livelli occupazionali, si ritiene necessario garantire la certezza giuridica ed il sistematico aggiornamento dell'ultimo Albo degli operatori della Formazione professionale di cui al D.A. dell'8 febbraio 1997 (S.O. GURS n. 10 dell'1 marzo 1997) in conformità alla deliberazione di Giunta 350/2010 ed alle disposizioni (normative e convenzionali) dalla stessa richiamate, nonché ai nuovi criteri fissati dalla Commissione Regionale per la formazione professionale nel decreto assessoriale del 16

ottobre 1997 (GURS dell'8 novembre 1997, n. 61), con la presente circolare si invitano gli enti gestori accreditati ed i lavoratori operanti presso gli stessi a porre in essere i seguenti adempimenti.

Entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente atto, gli operatori della Formazione professionale assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008 dovranno comunicare, per il tramite dell'ente gestore di appartenenza, al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale (che ha sede in via Ausonia, 122, 90146, Palermo) i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale) e quelli relativi alla propria posizione lavorativa (ente gestore datoriale, data di decorrenza del rapporto di lavoro, numero di matricola, categoria funzionale di appartenenza e profilo professionale, numero di ore lavorative settimanali, titolo di studi conseguito e specializzazioni o classificazioni professionali, precedenti esperienze professionali e lavorative), con autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del D.A. del 16 ottobre 1997, gli enti gestori, nel medesimo termine perentorio di 20 giorni decorrenti sempre dalla pubblicazione della presente direttiva in GURS, trasmettono al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale l'elenco dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato al 31 dicembre 2008, sottoforma di dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'Ente e controfirmata dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Le comunicazioni relative ai lavoratori sono estese anche ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 2008 ai quali il contratto di lavoro sia stato eventualmente risolto in data successiva, fatta eccezione per le ipotesi di dimissioni, pensionamenti, licenziamenti per motivi disciplinari. I lavoratori successivamente licenziati potranno far pervenire, nei medesimi termini, le proprie istanze direttamente al Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Ai sensi della medesima disposizione (art. 4 D.A. 16 ottobre 1997) gli enti sono altresì tenuti a comunicare annualmente, entro il 31 ottobre, le variazioni intervenute nel proprio organico nel corso dell'anno formativo precedente.

Avverso la mancata o errata iscrizione all'Albo può essere presentata apposita istanza all'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Albo medesimo in GURS.

Per ogni altro profilo attinente le modalità di iscrizione, tenuta e cancellazione relative all'Albo si osservano le disposizioni previste dal D.A. del 16 ottobre 1997 (GURS 8 novembre 1997, n. 61).

Il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale adotterà tutti gli atti amministrativi e gestionali di competenza per assicurare la regolare raccolta, custodia e verifica della documentazione pervenuta ed il rapido aggiornamento dell' "Albo degli operatori della formazione professionale in servizio presso gli enti convenzionati al 30 settembre 1995" (D.A. 8 febbraio 1997 pubblicato in GURS n. 10 dell'1 marzo 1997) con la nuova denominazione (prevista dall'art. 1 del D.A. del 16 ottobre 1997 pubblicato in GURS n. 61 dell'8 novembre 1997) di "Albo regionale del personale in servizio a tempo indeterminato docente e non docente dei corsi di formazione professionale" inclusivo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008.

L'Assessorato attiverà tutti i poteri sanzionatori demandati dalla legge nei confronti dei soggetti destinatari del presente atto di indirizzo nelle ipotesi di non veridicità dei dati forniti, e nei confronti degli enti in caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito *web* istituzionale.

L'ASSESSORE
M. Scilabra